

Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Muoviti Per la Novità è un Movimento politico-culturale. Si costituisce come Associazione Culturale con interesse a dibattere sulle più attuali tematiche politiche. È costituita, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'associazione denominata "Muoviti Per la Novità", (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"), con sede in Torino, Via Giuseppe Pomba 23.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione non persegue fini di lucro.

2. L'Associazione "Muoviti Per la Novità" è una libera Associazione apartitica e aconfessionale, di giovani che si prefiggono di promuovere l'Impegno Culturale e Politico dei propri associati, superando le ideologie, con lo scopo di migliorare la società in cui vivono accettandone e condividendone le tradizioni e le radici culturali. Il senso di appartenenza all'Italia e la voglia di contribuire al suo rinnovamento rappresenta il fondamento di Muoviti Per la Novità.

3. La finalità di Muoviti Per la Novità è quella di organizzare convegni, incontri e iniziative culturali di ogni genere, senza scopo di lucro e rimanendo indipendente da qualsiasi altro ente pubblico.

L'Associazione si adopererà per:

- a) consolidare lo spirito associativo tra i suoi iscritti, attraverso tutte le iniziative che riterrà idonee;
- b) organizzare convegni e manifestazioni intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee. Particolare rilevanza avranno iniziative di interesse e ambito politico;
- c) organizzare in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività previa concordanza con gli obiettivi di Muoviti Per la Novità.

Art. 3 VINCOLI PER L'ADESIONE A MUOVITI PER LA NOVITÀ

1. È sistematicamente escluso da Muoviti Per la Novità, sia in qualità di membro del Consiglio

Direttivo, sia in qualità di socio o semplice tesserato, chiunque:

- a) abbia riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (mafia, terrorismo, tratta di persone);
- b) abbia riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato);
- c) abbia riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.

2. In caso di commissione di reato da parte di un sostenitore (da intendersi in quanto membro del Consiglio Direttivo, socio o tesserato) di Muoviti Per la Novità, la sua carica è sospesa con effetto immediato. Essa sarà ripristinata unicamente in caso di totale assoluzione.

3. Il Direttivo si riserva di non riaccettare colui che sia stato assolto in caso ritenga fittizia tale assoluzione.

Art. 4 PATRIMONIO, ENTRATE E QUOTE ASSOCIATIVE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte d'Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli

avanzi netti di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- b) proventi dalle "quote associative";
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti dello Stato, d'Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Associazione.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In nessun caso, e quindi neppure per scioglimento dell'Associazione né per morte dell'associato, per recesso o per esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione.

6. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

7. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima da versare sia all'atto dell'adesione iniziale sia ai successivi rinnovi.

8. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

9. Nel caso in cui il socio non dia, almeno un mese prima del termine dell'anno solare, le dimissioni, regolamentate all'Art. 5.1 del presente Statuto, rimarrà comunque socio per tutto l'anno successivo secondo le modalità espresse all'Art. 4.

Art. 5 SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone d'ambo i sessi senza vincoli di età previa accettazione degli scopi fissati dallo Statuto.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne lo Statuto e i regolamenti.

4. Il Consiglio Direttivo entro due settimane esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di un provvedimento formale entro il termine predetto, la domanda s'intende respinta.

5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6. Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti interni vigenti.
7. I Soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione, attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Possono far parte dell'elettorato passivo, per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Presidente Onorario, Segretario Generale, e Tesoriere, solo i Soci che al momento del voto abbiano compiuto i diciotto anni di età. Possono far parte dell'elettorato attivo tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione, senza limiti di età.
8. Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo.
9. La quota o contributo associativo non è trasferibile né rivalutabile.
10. Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:
- a) sostenere le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
 - c) tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo discorsi contrari ai principi morali e non attuando iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
 - d) offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

Art. 6 RINUNCE, DECADENZA ED ESPULSIONE DEI SOCI

1. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell'esaminare la richiesta, non ne accordi un minor termine. Le dimissioni del socio sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.
2. Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la loro qualifica e decadono quando non provvedono al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.
3. In presenza di gravi motivi il socio può essere espulso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, tramite votazione con maggioranza assoluta. Il provvedimento di espulsione produce effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione, deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'espulso, non li condivida, può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
4. Il socio potrà essere espulso anche per indegnità e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.
5. Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione, anche in caso di decadenza dell'incarico.

Art. 7 DIRITTO DI RIVALSA

1. L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Presidente Onorario
- e) il Tesoriere
- f) il Vicepresidente Vicario
- g) il Segretario Generale
- h) la Commissione Mpn
- i) i Coordinamenti Mpn
- l) i Sostenitori Mpn

2. Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

2. Essa è indetta dal Comitato Esecutivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Segretario Generale.

3. L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, regolarmente iscritti e in regola con le quote associative.

4. Tali soci hanno tutti i medesimi poteri d'intervento e di voto, sia si deliberi in sede ordinaria sia straordinaria.

5. I componenti degli organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al punto 8.3.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Segretario.

7. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 30 aprile.

9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'avviso di convocazione, delle sole Assemblee straordinarie, deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

10. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

11. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto, è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera all'unanimità dei presenti.

12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza del cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea, delibera all'unanimità dei presenti.

13. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante comunicazione scritta, con almeno quindici giorni d'anticipo rispetto alla data della riunione, nonché, con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

15. Tutte le deliberazioni assembleari assunte, i bilanci e i rendiconti economici e finanziari approvati devono essere portati a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti, laddove sia già operativo, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, o attraverso invio postale.

16. L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge ogni quinquennio i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte d'adozione e modifica dei regolamenti;
- d) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

17. L'Assemblea straordinaria:

- a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine del quinquennio del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

18. Per le elezioni delle cariche sociali si vota a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

19. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

20. Tutte le delibere prese dall'Assemblea sia ordinaria che straordinaria obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

21. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'organo di indirizzo e controllo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, formato da 7 consiglieri, tra cui viene eletto a maggioranza assoluta un Presidente e, su indicazione del Presidente, un Segretario Generale. Ogni Consigliere detiene uguali poteri di voto e opinione. Spetta al Consiglio Direttivo qualunque decisione in merito alle iniziative di Muoviti Per la Novità.
2. Il Presidente è da intendersi come un primus inter pares, con uguali poteri degli altri consiglieri. A lui è però riconosciuta la leadership formale dell'Associazione. Ha il maggior potere di indirizzo e il compito di convocare i Consigli Direttivi. Rappresenta l'immagine e l'anima dell'Associazione. Resta in carica 5 anni. La sua carica è soggetta alla possibilità di una mozione di sfiducia che, se votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, comporta l'immediata destituzione e l'assunzione ad interim della Presidenza da parte del Segretario Generale.
3. Il Segretario Generale è indicato e scelto dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza relativa. Detiene uguali poteri rispetto ai Consiglieri. Fa le veci del Presidente in caso di sua assenza.
4. I Consiglieri hanno diritto di voto al Consiglio Direttivo. Detengono, insieme al Presidente e al Segretario Generale, la funzione di indirizzo e controllo di Muoviti Per la Novità. Sono i principali aventi diritto all'iniziativa di proposta. Possono essere esclusi dal Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente, del Segretario Generale o da almeno altri due Consiglieri congiuntamente. La loro esclusione deve essere votata a maggioranza assoluta.
5. Annualmente si riunisce l'Assemblea Annuale. Partecipano tutti i sostenitori di Mpn e hanno diritto di voto tutti i tesserati. In questa occasione si approva il progetto per l'anno successivo e viene votata al Consiglio Direttivo fiducia, con maggioranza relativa. Il mancato ottenimento della fiducia comporta il rinvio della questione al Presidente, che è tenuto a discutere un rimpasto del Direttivo con tutti i tesserati.
6. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
 - a) la fissazione delle quote sociali;
 - b) le proposte di modifica dello Statuto, e le proposte di emanazione e di modifica degli eventuali regolamenti sociali da sottoporre all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione;
 - c) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati, Federazioni ed Enti;
 - d) la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso e ratificate dal Presidente;
 - e) la ratifica del bilancio o consuntivo economico finanziario e dell'attività svolta nell'anno solare;
 - f) redige il programma annuale dell'Associazione.

Art. 11 Il PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Resta in carica per cinque anni e il suo mandato è rinnovabile dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell'organo alla prima riunione utile.
3. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
5. Il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a) assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione; apre conti correnti bancari e postali; in generale, stipula ogni contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- c) ratifica la nomina tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- d) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze o singoli atti al Segretario Generale.
- e) il Presidente può delegare al Tesoriere i poteri di firma sul o sui conti correnti dell'Associazione;
- f) sovrintende e controlla l'operato del Tesoriere;
- g) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- h) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed Enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo;
- i) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto; firma la corrispondenza personalmente o mediante delega al Vice Presidente Vicario, al Segretario Generale o al Tesoriere.

6. Nello svolgimento delle proprie attività il Presidente può avvalersi di un ufficio di segreteria all'uopo costituito o di collaboratori esterni.

7. In caso di decadenza del Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente Vicario deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Presidente. Fino alla nomina del nuovo Presidente le sue funzioni sono rette provvisoriamente dal Vice Presidente Vicario.

8. Eventuali incarichi pubblici non compromettono l'elezione a Presidente.

9. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo violi lo Statuto, è facoltà del Presidente rimuoverlo dal suo incarico, indicando d'urgenza un'Assemblea dei soci per rinnovarlo.

Art. 12 IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario affianca il Presidente nelle decisioni e nelle ratifiche della cariche. Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.

2. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. La carica del Presidente Onorario è da intendersi come figura di rappresentanza, seppur concretamente attivo nella funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente Onorario convoca e presiede l'Assemblea dei sostenitori di Mpn, oltre a coordinarne lo svolgimento delle attività.

Art. 13 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Ferme restando le competenze riservate al Segretario Generale dal presente Statuto allo stesso compete altresì:

- a) dirigere l'ufficio o gli uffici di segreteria dell'Associazione;
- b) curare il disbrigo delle questioni correnti.
- c) custodire l'Archivio dell'Associazione.

2. Il Segretario Generale rappresenta l'Associazione in tutte le occasioni in cui non sia presente il Presidente.

3. Il Segretario Generale coordina lo svolgimento delle attività dei Coordinamenti Mpn, riferendo rispetto alle stesse al Consiglio Direttivo.

4. Il Segretario Generale si assicura, per conto del Consiglio Direttivo, del corretto e regolare funzionamento di tutti gli organi dell'associazione, vigilando sulle deleghe assegnate ai singoli membri e sulle iniziative in corso di organizzazione.

Art. 14 IL TESORIERE

1. Ferme restando le competenze riservate al Tesoriere dal presente Statuto, egli cura la registrazione delle quote sociali ed i pagamenti, la contabilità e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge. Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Tesoriere, inoltre, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione e riscuote tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo dagli associati.

2. Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e, oltre a custodire il fondo comune, tiene e custodisce tutti i registri e documenti contabili.

3. Il Tesoriere è incaricato di redigere materialmente il bilancio o consuntivo economico e finanziario per ciascun esercizio sociale, proponendolo poi al Consiglio Direttivo insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

4. Ferme restando le cause di decadenza ed espulsione di cui al presente Statuto, il Tesoriere decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Presidente.

5. In caso di decadenza del Tesoriere, il Presidente provvederà alla nomina di un nuovo Tesoriere. Fino alla nomina del nuovo Tesoriere le sue funzioni sono rette provvisoriamente dal Presidente stesso.

Art. 15 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo decade per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del quinquennio della metà più uno dei suoi membri; fino al raggiungimento di tale limite, infatti ai consiglieri vacanti subentreranno nuovi consiglieri nominati direttamente dal Presidente.

2. Nella ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Segretario Generale o, in subordine, il Vice Presidente in regime di vacatio o, in estremo subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 16 COMMISSIONE MPN

1. È denominato "Commissione Mpn" il gruppo di soci di Muoviti Per la Novità incaricato dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci, di supportare l'associazione collaborando nell'organizzazione e nella realizzazione dei progetti e degli eventi in programma.

2. Alla Commissione Mpn e ai suoi singoli membri spetta anche la promozione di iniziative di qualsiasi genere, purché inerenti all'oggetto sociale dell'associazione.

3. Eventuali iniziative di cui al comma precedente vengono portate avanti anche avvalendosi dell'aiuto dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Ai membri della Commissione Mpn può essere assegnata anche una specifica e singola delega da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 10.
5. La Commissione Mpn è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo, indicato dal Segretario Generale.
6. La Commissione Mpn partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con un suo membro a rotazione, individuato di volta in volta internamente e comunicato al Segretario Generale.

Art. 17 SOSTENITORI MPN

1. I "Sostenitori Mpn" sono un gruppo di soci di Muoviti Per la Novità, incaricato dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci, di sostenere l'associazione in tutti i suoi progetti e iniziative.
2. Sono presieduti dal Presidente Onorario, che ne è membro di diritto.
3. Tutti i componenti sono da intendersi come figure di rappresentanza, con la funzione di consiglio e aiuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18 COORDINAMENTI MPN

1. Si intende per Coordinamento Mpn l'organo che riporta l'esperienza e l'attività dell'associazione su uno specifico territorio.
2. Ogni Coordinamento Mpn assume il nome di "Coordinamento Mpn nome della località".
3. Il Coordinamento Mpn ha un proprio Consiglio Direttivo, subordinato al Consiglio Direttivo nazionale.
4. I membri del Consiglio Direttivo di un Coordinamento sono individuati dal Presidente del Coordinamento.
5. Il Presidente del Coordinamento è indicato dal Presidente, e approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
6. Ogni Coordinamento Mpn è composto da un massimo di quattro Consiglieri più il Presidente.
7. I Coordinamenti Mpn si fanno promotori di iniziative proprie, nonché portatori sugli specifici territori di iniziative nazionali.
8. I Consigli Direttivi dei Coordinamenti e il Presidente del Coordinamento restano in carica cinque anni, e sono sottoposti allo stesso regolamento previsto per il Consiglio Direttivo e per il Presidente.

Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.
2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile in ogni caso per poi presentarlo, previa ratifica del Consiglio Direttivo, all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto. Contemporaneamente dovrà essere predisposto un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, corrispondente all'anno solare, che dovrà anch'esso essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Art. 20 STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI

1. Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti in rete, gestiti dall'Associazione;
- b) una o più elenchi di posta, pubblici o privati;
- c) uno o più notiziari.

Art. 21 DURATA E SCIoglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo il modo e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 NORME FINALI

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia d'associazione contenute nel libro 1 del codice civile.